

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1376

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REGIS, BASTIANETTO, BEDONI, BOSCO, BOSO, BRAMBILLA, BRIGANDÌ, BRUGNETTINI, CARINI, CARNOVALI, CAVITELLI, CECCATO, COPERCINI, DOLAZZA, FABRIS, FANTE, FONTANINI, FRIGERIO, GIBERTONI, LOMBARDI-CERRI, LORENZI, MAFFINI, MANARA, MANFROI, MARCHINI, PAGLIARINI, PAINI, PEDRAZZINI, PERIN, PERUZZOTTI, PODESTÀ, ROBUSTI, SCAGLIONE, SERENA, SERRA, SPERONI, STEFANI, TABLADINI, TERZI, WILDE, BEDIN, BINAGHI, FIEROTTI, FAVILLA, PERLINGIERI, DELFINO, PALUMBO, DIANA, SURIAN, BERTONI, MIGONE, CASILLO, RECCIA e PRESTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1995

Norme per l'accesso ai documenti e agli uffici della Pubblica Amministrazione da parte dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di dirimere dubbi, personalizzazioni interpretative ed ogni altro possibile ostacolo al libero accesso che i parlamentari della Repubblica devono avere a tutti i documenti, «nessuno escluso», inerenti l'Amministrazione dello Stato, gli uffici della

stessa, nonché le strutture o localizzazioni, il cui accesso sia consentito unicamente a persone provviste di N.O.S. (nulla osta di segretezza).

L'unica eccezione è costituita dai documenti coperti da segreto di Stato o militare, dei quali è unico titolare il Presidente del Consiglio dei Ministri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ad ogni parlamentare in carica è riconosciuto il diritto all'accesso a tutti i documenti e agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Ministeri, degli enti e aziende pubbliche o a partecipazione a maggioranza pubblica, nonchè degli enti e delle strutture militari. Il parlamentare è dispensato dal possedere l'eventuale nulla osta di segretezza (N.O.S.) per l'accesso; fanno eccezione il Comando delle forze alleate dell'Europa meridionale (AF-SOUTH) della NATO e le altre strutture militari a comando misto multinazionale, nate in seguito ad accordi bilaterali o multilaterali, presenti sul territorio italiano.

2. Previa semplice richiesta verbale, ogni funzionario o impiegato della Pubblica Amministrazione è tenuto a dare in visione o consegnare copia del documento richiesto al parlamentare, nonchè a farlo accedere agli uffici.

3. Per tutti quei documenti che possono contenere elementi di carattere personale riservato, il parlamentare si deve impegnare per iscritto a non divulgare il contenuto di quelle parti che possano rendere identificabile un soggetto fisico o comunque porre in relazione tale soggetto con fatti o argomenti inerenti la sfera personale e privata.

Art. 2.

1. Qualora dall'esame dei documenti contenenti elementi di carattere personale, dovessero emergere irregolarità suscettibili di interventi disciplinari e nelle stesse siano inoltre ravvisabili estremi di reato, il parlamentare potrà investire l'Autorità politica responsabile dell'Amministrazione interessata oppure, a suo insindacabile giudizio e sotto la sua piena responsabilità, l'Autorità giudiziaria.

